

SCHEMA A - Checklist DNSH

REQUISITO: Possesso dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, da parte, alternativamente: dell’offerente; oppure, se diverso dall’offerente, dal produttore, così come definito all’art. 4, lett. g), del D.Lgs. 49/2014; oppure, sempre se diverso dall’offerente, dal distributore, così come definito all’art. 4, lett. h), del D.Lgs. 49/2014.

interventi categoria: a -c

punto 5

Le apparecchiature elettroniche acquistate sono state prodotte in conformità con le normative ambientali e sono adeguatamente preparate per la corretta gestione alla fine del ciclo di vita?

Requisito:

Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark) o altre tipologie equivalenti; **Iscrizione alla piattaforma RAEE** produttori/distributori apparecchiature elettriche. In caso di assenza di un’etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 5.

QUESITO AL MASAF

In riferimento alla **SCHEDA A - Check list di comprova del** rispetto del principio DNSH punto 5 ex ante: Si chiede se l' **Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024** richiesta al punto 5 ex ante della scheda A Checklist DNSH è richiesta solo per le apparecchiature elettroniche acquistate tali e quali(, PC Desktop, PC Portatili, Tablet, Server come indicato nell'Allegato III istruzioni DNSH), oppure se occorre richiederla anche quando le macchine e le attrezzature, per essere di precisione, sono allestite con apparecchiature elettroniche (sensori, centraline, ecc), considerato che non risulta che i produttori di tali dispositivi dispongono di tali certificazioni?

Punto 6

Le apparecchiature elettroniche sono dotate di Etichetta EPA ENERGY STAR?

Requisito:

Etichetta EPA ENERGY STAR. In alternativa al punto 5 è possibile rispondere al punto 6.

QUESITO AL MASAF

In riferimento alla **SCHEDA A - Check list di comprova del** rispetto del principio DNSH punto 6 ex ante: Analogamente al punto 5 ex ante, si chiede se **Etichetta EPA ENERGY STAR** richiesta al punto 6 ex ante della scheda A Checklist DNSH è richiesta solo per le apparecchiature elettroniche acquistate tali e quali, (, PC Desktop, PC Portatili, Tablet, Server come indicato nell'Allegato III istruzioni DNSH) oppure se occorre richiederla anche quando le macchine e le attrezzature, per essere di precisione, sono allestite con apparecchiature elettroniche (sensori, centraline, ecc) considerato che non risulta che i produttori di tali dispositivi dispongono di tali certificazioni?

RISPOSTA DEL MASAF

Le richieste della **SCHEDA A – Checklist DNSH** sono il risultato di un lavoro di armonizzazione e adattamento delle documentazioni richieste dalla Guida Operativa per il rispetto del principio del “do no significant harm”, lo scopo della misura come indicato dalla CID e la previsione del rispetto del c.d. Regolamento “Tassonomia” (Regolamento EU 852/2020).

Per poter risultare coerenti con questi criteri sarà quindi necessario verificare la presenza delle certificazioni indicate per i singoli progetti presentati e, qualora non disponibili, verificare che sia comunque garantito il rispetto del principio del DNSH, nonché della CID e del Regolamento EU 852/2020.

Si vuole indicare che nella medesima scheda A – Checklist DNSH è previsto che, in caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I, dovranno essere verificati i requisiti del punto n. 6 al posto del punto n. 5.

L'iscrizione alla piattaforma RAEE dei produttori/distributori di apparecchiature elettriche rimane obbligatoria in ogni caso.

Normativa RAEE

Con la sigla RAEE si indicano i **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche** (in inglese e-waste derivante dall'acronimo di Waste of Electric and Electronic equipment-WEEE) ossia ciò che rimane di apparecchiature che per un corretto funzionamento hanno avuto bisogno di correnti elettriche o di campi elettromagnetici e che sono state progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua. Queste apparecchiature dette anche AEE, incluse tutte le componenti e i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante, diventano rifiuti quando soddisfano alla definizione di rifiuto del [D.lgs. 152/06](#) e [ss.mm.ii.](#) fondata sul concetto del "disfarsi".

I RAEE si dividono in **domestici** e **professionali** a seconda che siano originati da nuclei domestici o da attività commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo.

Per i **RAEE professionali** vige un duplice sistema:

- RAEE non storici e RAEE storici (immessi nel mercato prima del 31 dicembre 2010) che il detentore sostituisce con nuove apparecchiature equivalenti e adibite alle stesse funzioni: è il produttore a doversi far carico delle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento. Il produttore è libero di adempiere a tali obblighi individualmente o aderendo a un sistema collettivo.

Al fine di promuovere il **recupero dei RAEE** e ridurre la quantità e la pericolosità, tali rifiuti sono stati oggetto di una normativa specifica:

- prima la direttiva europea [2002/96/CE](#), introdotta nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 151/05
- poi la direttiva 2012/19/UE recepita con [D.Lgs. 49/2014](#)
- Dal 15 agosto 2018 è in vigore la nuova “categorizzazione” degli AEE prevista dalla Direttiva Europea 2012/19/CE e dal D. Lgs. 49/2014.

I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica, prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Il Decreto stabilisce il principio della responsabilità del Produttore nello smaltimento di tale rifiuto, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti marchio
- rivende con il proprio marchio apparecchiature e prodotti di altri fornitori
- importa o immette, sul mercato nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche, nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione
- nel caso dello smaltimento di RAEE professionali, l'azienda sarà obbligata a rivolgersi a ditte specializzate nella gestione di tali rifiuti, che avranno il compito di ritirarli e smaltirli secondo quanto disposto dalla normativa vigente e i costi saranno addebitati direttamente all'ente che ha richiesto il servizio.

[Il Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche](#)

<https://www.registroaee.it/#:~:text=Il%20Registro%20dei,sensi%20dell%27articolo%209>

[_https://www.registroaee.it/RicercaProduttori](https://www.registroaee.it/RicercaProduttori)

